

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-633 del 06/02/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 DITTA CAFER COOPERATIVE AGRICOLE FERRARESI RIUNITE NEL COMUNE DI FERRARA - AUA PER ATTIVITA' AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-590 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 33166/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via Argenta n. 36/A - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di deposito e commercio di fitofarmaci e concimi chimici.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 16.11.2017 e perfezionata in data 21.11.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 01.12.2017 con il n. 13609, presentata al S.U.A.P. di Ferrara prot. n. 140129 del 16.11.2017, dalla Società Società “CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa”, nella persona di Rizzo Giovanni qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via Argenta n. 36/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di deposito e commercio fitofarmaci e concimi chimici;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società CAFER per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, allegata alla suddetta istanza, nella quale il Legale Rappresentante della società CAFER dichiara che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione ed immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 19.12.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 14230 del 19.12.2017) di sospensione del termine di conclusione del procedimento per la richiesta integrazioni;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 09.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 207 del 09.01.2018), con la quale si trasmette la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Ambiente;
- Preso atto dalla sopraccitata documentazione integrativa, che le acque di dilavamento dei piazzali si disperdono nella zona verde e nelle caditoie del fosso stradale tombinato. Nel piazzale non vengono stoccati o depositati permanentemente i prodotti commercializzati e solo saltuariamente, per poche ore, possono essere presenti i soli sacchi impermeabili dei concimi;
- Vista la certificazione di HERA, espressa con nota prot. n. 118306 del 07.12.2017, nella quale si comunica che l'insediamento a Monestirolo della società CAFER è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente datato 15.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 570 del 17.01.2017) riguardante lo scarico di acque reflue in acque superficiali e l'impatto acustico;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 18.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 754 del 22.01.2018) con allegata la comunicazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 17598 del 13.12.2017, nella si informa che le acque meteoriche e reflue presumibilmente recapitano indirettamente nel Po di Primaro , avente un altro Ente Gestore competente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società Società "CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via

Argenta n. 36/A, codice fiscale e P.IVA 00051930386 per l'esercizio dell'attività di deposito e commercio di fitofarmaci e concimi chimici.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel fosso tombinato è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

3. Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto, dovrà risultare installato a valle della fossa Imhoff un filtro batterico anaerobico da 4 A.E. Il posizionamento del filtro dovrà essere comunicato al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed ad Arpae Ferrara, allegando documentazione fotografica e scheda tecnica.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti dei rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.